

TI_GERICHTE 36.2002.63 vom 26. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.63

FR: TI_GERICHTE 36.2002.63 du 26 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE 36.2002.63 del 26 novembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

settimane ed abbia invece unilateralmente fissato una riserva mediante scritto del 1 settembre 2000. Contrariamente a quanto sembra ritenere _____ il contratto concluso dalle parti non permette di emettere delle reticenze retroattive. La Cassa malattia ha applicato, a torto, la giurisprudenza costante relativa agli art. 5 cpv. 3 LAMI e 2 cpv. 1 OIII valida anche in ambito LAMal (v. DTF 125 V 292) secondo cui gli assicuratori hanno la facoltà - nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa retta dagli art. 67 e segg. LAMal - di imporre una riserva retroattiva quando posteriormente alla decisione di ammissione (o di aumento della copertura assicurativa), viene constatato che, nel presentare la domanda, il postulante ha taciuto tutte o parte delle malattie di cui soffre, rispettivamente quelle di natura recidivante di cui soffriva in passato (RAMI 1986, 131 segg.; 1983, 225 e segg.; 1981, 129 segg.). Nel caso di specie tale procedere non appare ammissibile. L'assicuratore, alla scoperta della reticenza ritenuta, doveva recedere dal contratto e, semmai, offrire all'assicurato una nuova copertura diversa dalla prima. L'ambito in cui ci si muove è infatti quello della LCA. L'assicuratore, nell'ambito delle coperture complementari, non agisce in quanto amministrazione applicando il diritto pubblico, ma agisce come ente che applica il diritto privato. La Cassa Malattia non poteva quindi imporre, con una decisione unilaterale come quella del 1 settembre 2000 in discussione, una riserva neppure se fosse stata dettagliatamente specificata. La riserva non è stata posta all'inizio del contratto quale clausola di specificazione del rischio (con esclusione dalla copertura di determinate affezioni). La Cassa, nello scritto 3 ottobre 2000 (doc. _), fa esplicito riferimento alla "decisione formale emessa dalla Cassa il 1 settembre 2000" e nel suo scritto del 1 settembre 2000 indica chiaramente l'intenzione di proseguire nel contratto gravandolo con una riserva (si ripete neppure precisata chiaramente quo al suo contenuto). Lo dimostra il fatto che la reticenza dovrebbe durare "... per tutta la durata del contratto". _____ ha quindi manifestato la sua intenzione di lasciare in essere il contratto di copertura concluso con l'architetto _____ per quanto attiene alla collaboratrice _____ con la sua comunicazione formale del 1 settembre 2000. Inammissibile appariva invece imporre una riserva retroattiva riferita ad una patologia imprecisata lasciando sussistere il vincolo contrattuale. Alla luce di ciò questo TCA ritiene che, anche se si ammettesse il sussistere di una reticenza dell'assicurata, il contratto per le coperture complementari concluso tra le parti vincoli le stesse, senza riserva e con riferimento alla collaboratrice _____. L'assicuratore dovrà operare i versamenti dovuti secondo contratto. _____ va quindi condannata a versare al datore di lavoro di _____ le

indennità contrattualmente previste a partire dal 1° maggio 2000 e sino al termine della malattia come postulato in sede di petizione. 2.8. _____ chiede infine l'assunzione di ulteriori prove (perizia, interrogatorio formale, acquisizione di documenti, testi, ecc.). Ora, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall'esame degli atti dell'incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. In particolare una perizia non appare necessaria per accertare la natura della malattia sofferta da _____, la patologia è stata chiaramente accertata dai certificati medici in atti. Anche per quanto attiene la presenza dei primi sintomi della malattia, alla luce delle certificazioni del dott. _____, del dott. _____, e visto come la signora _____ abbia lavorato sino alla fine di aprile 2000, non appare necessario procedere ad ulteriori accertamenti. I fatti essendo sufficientemente chiariti, compreso quanto relativo al versamento dello stipendio grazie alla dichiarazione scritta della signora _____, segretaria presso lo studio dell'arch. _____, non appare necessario procedere all'audizione di testi. 2.9. Visto quanto precede la petizione 12 novembre 2001 va accolta nella misura in cui contesta l'imposizione di una riserva retroattiva sul contratto (doc. _) concluso tra le parti. Ne discende che _____ non è astretto a riversare all'assicuratore gli importi richiesti in restituzione da _____ con gli scritti 1 settembre 2000, 3 ottobre 2000 e 30 novembre 2000, siccome la somma gli è dovuta contrattualmente. La resistente _____ dovrà invece dare seguito ai suoi obblighi contrattuali e fornire le sue prestazioni secondo contratto per tutto il periodo della malattia subita dalla signora _____ senza considerare il caso oggetto della riserva. Visto l'esito della procedura appare giustificato riconoscere all'attore, patrocinato in causa, alla luce dell'esito favorevole della sua petizione, un importo di CHF 1'800.- a titolo di ripetibili (comprehensive dell'IVA) a carico dell'assicuratore.